

DETERMINA DI ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

OGGETTO: ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PAYROLL ESTESO, GESTIONE PRESENZE E CONSULENZA DEL LAVORO – CIG B7D2C207A8

Il Direttore Dott. Mario Casabianca,

Vista la propria decisione di contrarre del 30 luglio 2025 relativa al servizio in oggetto;

Visto l’avviso pubblico n. prot. 1337 del 30 luglio 2025 finalizzato all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata in oggetto;

Rilevato che hanno presentato manifestazione di interesse nei termini previsti dall’avviso pubblico sopracitato 16 operatori economici;

Considerato che:

- l’attività di elaborazione delle buste paga e della documentazione correlata è riconducibile alle attività sottoposte a riserva ordinistica ai sensi della l. n. 12 del 1979, in quanto richiede una valutazione tecnico-giuridica tipica della professionalità di cui alla disposizione citata, atteso che gli adempimenti necessari richiedono un’attività strettamente professionale, complessa ed articolata, che non si esaurisce in un mero compimento di operazioni materiali. Tale posizione è stata espressa con pronuncia del 08.04.2021, n. 2846 da parte della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, nonché, da ultimo, dalla sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. IV, n. 7956/2025;
- le attività riservate ai professionisti abilitati ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 12 del 1979 possono essere esercitate in forma societaria soltanto ove sia costituita una società tra professionisti nel rispetto dei criteri stabiliti dall’art. 10 della legge n. 183 del 2011, che ne fissa forme, limiti e condizioni;
- le citate sentenze del Consiglio di Stato e del T.A.R. Lazio rilevano una distinzione tra:
 - a) gli “adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale” che il datore di lavoro ha l’obbligo di curare, sotto la propria e personale responsabilità ed eventualmente avvalendosi di propri dipendenti, in quanto “capo dell’impresa” (cfr. art. 2086 c.c.);
 - b) le “attività strumentali ed accessorie”, tipicamente inerenti lo “svolgimento delle operazioni di calcolo e stampa” (cfr. art. 1, comma 4 l. n. 12/79), che hanno carattere servente e, di per sé, non valgono ad elidere o sottrarre, quando non accompagnate da apposita delega di funzioni (cfr. art. 2, comma 2) la responsabilità datoriale.”

Secondo la giurisprudenza citata, solo nel primo caso l’affidamento al professionista iscritto all’albo investe quest’ultimo (che si trova ad operare “per conto” del datore di lavoro e sotto la propria “responsabilità personale”: cfr. art. 2, commi 1 e 4 l. n. 12/79 cit.) degli “adempimenti

previsti da norme vigenti per l'amministrazione del personale dipendente", mentre per ogni altro profilo deve ritenersi che si tratti di mera attività consulenziale (o, propriamente, di mero supporto), non riservata;

- che, tra le attività oggetto della procedura emarginata, talune non possono essere definite quali "attività strumentali ed accessorie", in quanto pongono in capo all'aggiudicatario l'obbligo di eseguire attività e prestazioni riservate per legge ai Consulenti del Lavoro;
- per la parte delle prestazioni oggetto della procedura, sottoposte alla riserva ordinistica, la procedura risulta dunque inficiata da nullità assoluta per violazione della riserva legale di cui all'articolo 1 della l. n. 12 del 1979, nonché per violazione del più generale divieto di esercitare attività libero professionali nella forma di società commerciali;

Dato atto che, alla luce delle suddette considerazioni, è stato riesaminato l'art. 5, "Requisiti di partecipazione", dell'avviso di manifestazione di interesse, che, nel caso di partecipazione alla gara di operatori economici in forma societaria, non richiedeva la conformità delle stesse alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 1 della legge n. 12 del 1979 e dell'art. 10 della legge n. 183 del 2011, ma la presenza di un soggetto abilitato nello *staff* dell'esecutore, requisito, quest'ultimo, non considerato sufficiente dalla giurisprudenza;

Ritenuto che si renda dunque necessario l'annullamento in autotutela dell'avviso e della procedura di gara, in quanto alcune delle attività oggetto dell'affidamento non possono essere qualificate quali "attività strumentali ed accessorie" e sono invece da considerarsi riservate, per legge, ai consulenti del lavoro, ovvero a quanto previsto dall'art. 1 della citata legge n. 12/1979, con la conseguenza che l'avviso di manifestazione di interesse pubblicato è da ritenersi illegittimo, laddove non ha previsto quale requisito di partecipazione l'iscrizione degli operatori agli albi di cui all'art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12;

DETERMINA

di annullare in autotutela, per i motivi di cui in premessa, la procedura negoziata per l'affidamento del servizio di payroll esteso, gestione presenze e consulenza del lavoro, avente CIG B7D2C207A8, avviata con la citata decisione di contrarre del 30 luglio 2025 e con l'avviso pubblico n. prot. 1337 del 30 luglio 2025.

Firenze, 09/09/2025

IL RUP

Daria Cuozzo

Il Direttore

Mario Casabianca
